SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 936)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1977
(V. Stampato n. **1715**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo le parole: legge 19 maggio 1975, n. 151, *sono aggiunte le seguenti*: « entrata in vigore il 20 settembre 1975, ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 249 del 13 settembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvedimenti straordinari per la proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è prorogato sino al 15 gennaio 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, entrata in vigore il 20 settembre 1975, è prorogato sino al 15 gennaio 1978.

Art. 2.

Identico.